

umenti dei vari imitativamente quindi, se il Corrido, accertanta alcun obbligo.

Cassazione (n. 30 giudizi penali in attesa delle sentenze), per decidersi, occorrerà valutazione della ditta poi si pone i tamenti che i notificare a chi all'obbligo di. L'impossibilità di essere da parte bianco presenti e che non si è certamento, ovvero i contribuenti, il perdurante oni fornite dal di Cassazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

le

mpo stesso la nte diffusa e la eservare e va degli enti locali sicure, contenere proprio di finalità secondo la stessa, esprime la ale. ati a gestire ap- ci scolastici, si nbo: l'applica- ta, in linea con pone al rischio iperi da parte finanziaria. aliquota ordi- un aggravio e ricade nega- pubblici e, in de- tta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fondo rischi, l'Itas 13 limita gli obblighi di accantonamento

## Le incognite sui conti

**Cuscinetto finanziario indispensabile solo quando la passività è «probabile»**

**Carmine Cossiga  
Davide Di Russo**

Per il Principio contabile allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011 l'ente, in caso di contenzioso in cui ha «significative probabilità di soccombere» (ad esempio per una condanna non definitiva) non può impegnare alcuna spesa, ma deve accantonare in un fondo rischi gli oneri previsti, che restano vincolati a copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La Corte dei conti (da ultimo, Emilia Romagna, n. 37/2023) tratta queste poste come «accantonamenti per le passività potenziali»; concetto, proprio della contabilità economica, che individua obbligazioni passive condizionate al verificarsi di eventi futuri e incerti, e misurate dal «coefficiente di rischio», frutto di una stima basata su motivazioni espresse e precise (las 37, Oic 31, Ipsas 19).

La stessa Corte ha elaborato un modello rigido, che fissa l'accantonamento in misura pari al rischio di verifica della passività: 51% ovvero tra il 49% e il 10%, a seconda, rispettivamente, di rischio di passività «probabile» (più probabile che non) e di rischio «possibile» (più verosimile che non), mentre se il rischio è «remoto» (inferiore al 10%) non occorre procedere ad accantonamenti.

Il quadro però non più attuale alla luce dell'Itas 13, che fissa le regole per il trattamento di fondi e passività potenziali nella contabilità economico-patrimoniale nelle Pa (oggetto della Riforma 1.15 del Pnrr).

L'Itas 13 distingue tra fondi rischi e fondi oneri. I primi si costituiscono nel caso di passività di natura determinata ed esistenza «probabile», i cui valori sono stimabili e caratte-

rizzati da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi di uno o più eventi in futuro (es: il Fondo rischi per contenziosi in essere).

I «fondi oneri», invece, vanno costituiti per passività determinate e «certe», stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio ma che avranno manifestazione finanziaria successiva: (es: il Fondo oneri per contratti onerosi).

Il fondo va rilevato al ricorrere di due condizioni: deve sussistere un'obbligazione attuale risultante da un atto giuridicamente vincolante cui l'ente non può realisticamente sottrarsi o da situazioni fattuali nelle quali l'amministrazione non dispone di realistiche possibilità di evitare un futuro trasferimento di risorse; inoltre, deve poter essere effettuata una stima dell'obbligazione che rispetti i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio.

Sulla base delle evidenze disponibili l'ente – precisa Itas 13 – rileva un fondo nei casi in cui è «probabile» che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio, mentre se l'esistenza è «possibile» informa in nota integrativa di una passività potenziale. Se la probabilità è «remota», non è nemmeno dovuta l'informazione.

L'applicazione dell'Itas 13 implica la revisione delle stime eseguite sulla base della giurisprudenza contabile, perché richiede di effettuare un accantonamento in caso di passività probabili, e lascia ampia discrezionalità per i rischi «possibili».

Il fondo deve riflettere la migliore stima della spesa necessaria per estinguere l'obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio. La valutazione può essere condotta con metodo statistico, così che l'ammontare dell'obbligazione attuale verrà stimato ponderando tutti i possibili risultati con le rispettive probabilità di verifica; oppure può adottarsi una valutazione «caso per caso», e quindi del probabile trasferimento di risorse necessario a estinguere una singola obbligazione con caratteristiche uniche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA